



CITTA' DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VIII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ADESIONE, AI SENSI DELL'ART. 258 DEL T.U.E.L., ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA PASSIVA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 27.01.2020.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 17/02/2020

con deliberazione n. 28

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91:

SI

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Andrea Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere FAVOREVOLE

Data 14/02/2020

IL RESPONSABILE

F.to Andrea Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 14/02/2020

IL RESPONSABILE

F.to Andrea Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

Al Cap. _____ IPR n. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro;
- con D.P.R. datato 23 maggio 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso al 31.12.2017, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con deliberazione n. 08 del 27 gennaio 2020 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del TUEL ed ha richiesto alla stessa di aderire alla citata proposta nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione assumendo l'impegno a reperire e a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;

Preso atto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione con la sopracitata deliberazione:

- ha evidenziato che sono pervenute e sono state censite istanze creditorie per l'importo di € 31.553.214,04, di cui € 31.081.985,78 nei termini ed € 471.228,26 fuori termine;
- ha proposto la definizione transattiva delle pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che saranno liquidate e pagate per l'intero;
- ha dato atto che le istanze sono oggetto di apposita istruttoria finalizzata alla definizione complessiva del debito, riservandosi, pertanto, di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la stima delle istanze di ammissione pervenute;

Preso atto che, per quanto sopradescripto, l'importo stimato della massa passiva è, sostanzialmente, in fase di definizione, sia nell'*an* che nel *quantum*, e che le somme rilevate e riportate nella deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 08 del 27 gennaio 2020 saranno oggetto di definitivo accertamento;

Visto l'art. 258, commi 1 e 2, del TUEL che, testualmente, recita:

1. *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro*

trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

- 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a propria carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, altre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente “;*

Preso atto che l'art. 5 della Legge Costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore l'8.11.2001, vieta il ricorso all'indebitamento attraverso l'assunzione di mutui per il finanziamento di spese correnti ed esclude ogni garanzia statale sugli oneri inerenti l'ammortamento degli stessi;

Rilevato che l'art. 14 del D. L. n. 113/2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016), recante "Interventi per gli Enti locali in crisi finanziaria", dispone tra l'altro che: “. *Parimenti ai comuni ((, alle province e alle città metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

Rilevato, altresì, che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito da dissesto e che, a tale riguardo, si richiamano:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte ha stabilito che “[...] la chiave di volta, che ha aiutato a dare

soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione;

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/SEZAUT/2012/FRG ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, all'interno della quale viene specificato che "[...] la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata" e che "L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- le analisi svolte nello studio "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno, dal quale emerge che - "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre le transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali" e che "L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]";

Considerato che l'adesione alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione permette al Comune di Castelvetro:

- di beneficiare dell'anticipazione di cui al citato art. 14 del D. L. n. 113/2016;
- di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria;
- riguardo ai creditori che accettano la transazione, di eliminare il rischio che il patrimonio dell'ente e i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante la procedura ordinaria, stante che, chi accetta la proposta transattiva rinuncia espressamente ad ogni ulteriore pretesa e viene, pertanto, tacitato in via definitiva;
- di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno *in bonis* del Comune;

Ritenuto, per le sopraesposte motivazioni, opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione, soprattutto alla luce della sopracitata normativa che permette ai Comuni in dissesto di ricorrere alle anticipazioni per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione in forma semplificata prevista dall'art. 258 del D. Lgs 267/2000 stante che, l'effettiva esigibilità dei residui attivi è condizionata dalle basse percentuali di riscossione degli stessi e l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire, anche alla luce dell'attuale andamento del mercato immobiliare, un efficace strumento per realizzare risorse liquide tali da ristorare i creditori sia nel *quantum* che nella tempistica;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016;

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE

alla Giunta Municipale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **prendere atto** della deliberazione n. 08 del 27 gennaio 2020 con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del TUEL ed ha richiesto alla stessa di aderire alla citata proposta nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione assumendo l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;
- 2) **aderire** alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione;
- 3) **impegnarsi** a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del TUEL, dando atto che alla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, l'effettivo contenimento del finanziamento della massa passiva;
- 4) **autorizzare** il ricorso all'anticipazione di cui all'art. 14 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016;
- 5) **notificare** la presente deliberazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 6) **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Di Como



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 28 del 17/02/2020

OGGETTO: ADESIONE, AI SENSI DELL'ART. 258 DEL T.U.E.L., ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA PASSIVA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 27.01.2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.

		PRESENTE	ASSENTE
ALFANO ENZO	SINDACO	X	
VIRZI' BIAGIO	ASSESSORE	X	
FOSCARI FILIPPO	ASSESSORE	X	
ODDO MAURIZIO	ASSESSORE	X	
BARRESI IRENE	ASSESSORE	X	
CAPPADONNA MANUELA	ASSESSORE	X	
MODICA CHIARA	ASSESSORE		X
PARRINO GIOVANNI	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro;
- con D.P.R. datato 23 maggio 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso al 31.12.2017, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con deliberazione n. 08 del 27 gennaio 2020 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del TUEL ed ha richiesto alla stessa di aderire alla citata proposta nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione assumendo l'impegno a reperire e a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;

Preso atto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione con la sopracitata deliberazione:

- ha evidenziato che sono pervenute e sono state censite istanze creditorie per l'importo di € 31.553.214,04, di cui € 31.081.985,78 nei termini ed € 471.228,26 fuori termine;
- ha proposto la definizione transattiva delle pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che saranno liquidate e pagate per l'intero;
- ha dato atto che le istanze sono oggetto di apposita istruttoria finalizzata alla definizione complessiva del debito, riservandosi, pertanto, di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la stima delle istanze di ammissione pervenute;

Preso atto che, per quanto sopradescritto, l'importo stimato della massa passiva è, sostanzialmente, in fase di definizione, sia nell'*an* che nel *quantum*, e che le somme rilevate e riportate nella deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 08 del 27 gennaio 2020 saranno oggetto di definitivo accertamento;

Visto l'art. 258, commi 1 e 2, del TUEL che, testualmente, recita:

1. *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*
2. *L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare*

l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a propria carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente “;

Preso atto che l'art. 5 della Legge Costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore l'8.11.2001, vieta il ricorso all'indebitamento attraverso l'assunzione di mutui per il finanziamento di spese correnti ed esclude ogni garanzia statale sugli oneri inerenti l'ammortamento degli stessi;

Rilevato che l'art. 14 del D. L. n. 113/2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016), recante "Interventi per gli Enti locali in crisi finanziaria", dispone tra l'altro che: “.....*Parimenti ai comuni ((, alle province e alle città metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

Rilevato, altresì, che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito da dissesto e che, a tale riguardo, si richiamano:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte ha stabilito che “[...] la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura,

innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione;

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/SEZAUT/2012/FRG ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, all'interno della quale viene specificato che "[...] la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata" e che "L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- le analisi svolte nello studio "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno, dal quale emerge che - "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre le transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali" e che "L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]";

Considerato che l'adesione alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione permette al Comune di Castelvetro:

- di beneficiare dell'anticipazione di cui al citato art. 14 del D. L. n. 113/2016;
- di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria;
- riguardo ai creditori che accettano la transazione, di eliminare il rischio che il patrimonio dell'ente e i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante la procedura ordinaria, stante che, chi accetta la proposta transattiva rinuncia espressamente ad ogni ulteriore pretesa e viene, pertanto, tacitato in via definitiva;
- di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno *in bonis* del Comune;

Ritenuto, per le sopraesposte motivazioni, opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione, soprattutto alla luce della sopracitata normativa che permette ai Comuni in dissesto di ricorrere alle anticipazioni per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione in forma semplificata prevista dall'art. 258 del D. Lgs 267/2000 stante che, l'effettiva esigibilità dei residui attivi è condizionata dalle basse percentuali di riscossione degli stessi e l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire, anche alla luce dell'attuale andamento del mercato immobiliare, un efficace strumento per realizzare risorse liquide tali da ristorare i creditori sia nel *quantum* che nella tempistica;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016;

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **prendere atto** della deliberazione n. 08 del 27 gennaio 2020 con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del TUEL ed ha richiesto alla stessa di aderire alla citata proposta nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione assumendo l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;
- 2) **aderire** alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione;
- 3) **impegnarsi** a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del TUEL, dando atto che alla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, l'effettivo contenimento del finanziamento della massa passiva;
- 4) **autorizzare** il ricorso all'anticipazione di cui all'art. 14 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016;
- 5) **notificare** la presente deliberazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 6) **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

F.to Enzo Alfano

L' ASSESSORE ANZIANO

F.to Biagio Virzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetro, li 17/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
